



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23847-2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato (omissis)
 giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2017

2165

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA,
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) , che lo rappresenta e difende

ORIGINALE
29341-2017

Oggetto

Contratti in
genere

R.G.N. 23847/2014

Cron. 29341

Rep. C.I.

Ud. 10/11/2017

PU

giusta procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1874/2014 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL'UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del 1° e 2° motivo, accoglimento p.q.r. del
3° motivo;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 19/3/2014, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato (omissis) al risarcimento dei danni subiti da (omissis) a seguito dell'inesatto adempimento, da parte del primo, nell'esercizio della propria attività professionale di medico odontoiatra, della prestazione di cura dallo stesso dovuta in forza del contratto d'opera professionale concluso tra le parti.

2. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha confermato la correttezza delle valutazioni fatte proprie dal giudice di primo grado circa la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra il danno denunciato dal paziente e l'inadempimento del medico, nonché in relazione alla violazione, da parte del (omissis), delle *leges artis* connesse all'esatta esecuzione della prestazione professionale allo stesso demandata.

3. Allo stesso modo, la corte territoriale ha ritenuto correttamente individuato il *quantum debeatur* a titolo risarcitorio, ritenendo prive di fondamento le doglianze sul punto illustrate dal medico appellante.

4. Avverso la sentenza d'appello, (omissis) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione.

5. (omissis) resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente individuato la percentuale di invalidità permanente riconosciuta a carico del paziente in contrasto rispetto alle conclusioni fatte proprie dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, avendo entrambi i giudici del merito ingiustificatamente moltiplicato

l'entità della percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal c.t.u. senza indicare alcuna idonea motivazione a fondamento della decisione adottata.

2. Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non assumano alcuna efficacia vincolante per il giudice, potendo quest'ultimo legittimamente disattenderle là dove giustifichi la propria differente valutazione attraverso un esame critico che sia ancorato alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivato, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr., *ex plurimis*, Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011, Rv. 616967 - 01).

Nel caso di specie – escluso il rilievo di alcun travisamento delle risultanze della c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado (occorrenza da cui sarebbe unicamente derivato il riconoscimento dell'inammissibilità del motivo di censura, in ragione del carattere meramente revocatorio del vizio denunciato: v., per tutti, Sez. 1, Sentenza n. 7772 del 17/05/2012, Rv. 622578 - 01) – osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia correttamente dato conto (confermandolo) dell'*iter* logico-giuridico seguito dal primo giudice per la determinazione del risarcimento del danno alla persona riconosciuto in favore del (omissis), sottolineando come il Tribunale avesse espressamente attestato l'adeguatezza della misura percentuale del 5% di invalidità permanente residua a seguito dell'intervento del , tenendo conto degli elementi dentari persi per effetto dell'inadempimento del medico, nonché dell'invalidità permanente in ogni caso residua in capo all'attore alla luce della definitiva impos-

sibilità, per il paziente, di ottenere l'eventuale applicazione di protesi fisse.

La stessa Corte d'appello ha quindi ritenuto nella sostanza sovrapponibili gli apprezzamenti del giudice di primo grado e del c.t.u., evidenziando la riconducibilità del minimo scostamento dello 0,50% tra le due valutazioni all'ambito della discrezionalità spettante al giudice del merito ai fini dell'approssimazione equitativa della determinazione del danno allo specifico caso sottoposto a valutazione; e tanto, sulla base di una trasparente e adeguata scansione logica dell'argomentazione adottata a fondamento della decisione assunta.

Dev'essere pertanto rilevato come la Corte territoriale, sulla scia della motivazione dettata dal primo giudice, abbia correttamente proceduto alla liquidazione equitativa del danno alla persona subito dal (omissis), senza incorrere in alcuna violazione di eventuali parametri normativi di valutazione, né in alcuna omissione rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c..

3. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, sulla scia della decisione del giudice di primo grado, erroneamente determinato l'importo dovuto a titolo risarcitorio sulla base delle tabelle di liquidazione del danno alla persona, sul presupposto di un'età del soggetto danneggiato (21) diversa da quella reale (39), con la conseguente indebita moltiplicazione delle somme dovute.

4. La censura è infondata.

Con riguardo all'erronea individuazione dell'età del danneggiato ai fini della liquidazione del danno alla persona dallo stesso subito (erroneità suscettibile di tradursi in un'incongrua determinazione degli importi corrispondenti all'esatto rapporto tra età del danneggiato e incidenza percentuale dell'invalidità permanente), osserva il collegio come la Corte territoriale abbia correttamente sottolineato che il giu-

dice di primo grado era incorso in un errore materiale sostanzialmente ininfluyente, attesa la sostanziale corrispondenza tra l'importo liquidato in concreto e quello che sarebbe stato eventualmente riconosciuto sulla base della corretta applicazione dei parametri di riferimento dell'età del (omissis) (differenziale pari ad euro 400,00circa).

La stessa Corte d'appello ha peraltro evidenziando come, in ogni caso, il minimo differenziale dovesse comunque ricondursi al potere discrezionale del giudice nella liquidazione equitativa del danno alla persona, tenuto conto della necessaria personalizzazione delle somme risultanti dalle tabelle, nella specie non adeguatamente contestata in modo specifico dall'odierno ricorrente.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d'appello erroneamente confermato la decisione del primo giudice in ordine al riconoscimento della rivalutazione e degli interessi legali sulle somme determinate a titolo risarcitorio, avendo i giudici del merito erroneamente sottoposto a rivalutazione somme da ritenersi già rivalutate all'epoca della decisione, e riconosciuto interessi legali su somme liquidate a titolo di spese future, come tali del tutto insuscettibili di detta integrazione, in considerazione del relativo carattere di liquidazione anticipata del danno.

6. Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

Osserva il Collegio come la Corte d'appello abbia inesattamente trascurato di rilevare l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel procedere alla liquidazione, in favore del (omissis), di un importo aggiuntivo (pari ad euro 10.301,00) a titolo di risarcimento del danno conseguente al ritardo nella percezione delle somme liquidate; importo aggiuntivo ottenuto attraverso la liquidazione di interessi legali sull'intero importo risarcitorio (pari ad euro 40.137,71, sia pure opportunamente devalutato al momento del fatto e via via rivalutato ai fini del calcolo degli interessi legali), là dove detto importo risultava

comprensivo della somma di euro 32.500,00 riferita a spese mediche future che, in quanto tali, non avrebbero potuto giustificare il riconoscimento di alcun pregiudizio per la ritardata percezione di somme.

Nella specie, infatti, l'unico importo che avrebbe giustificato la liquidazione di somme a titolo di risarcimento del danno per la relativa ritardata percezione (e dunque degli interessi legali sulle somme via via rivalutate a partire dalla data del fatto) è quello (pari ad euro 7.637,71) corrispondente al danno alla persona e alle spese mediche già sostenute; là dove sul residuo importo di euro 32.500,00 potranno decorrere i soli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo.

7. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del terzo motivo di ricorso e l'infondatezza delle restanti censure, dev'essere accolto il ridetto terzo motivo, e – rigettati il primo e il secondo – pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

8. Ai sensi dell'art. 384, co. 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il collegio di poter provvedere alla decisione nel merito dell'appello proposto dal ^(omissis), con l'accoglimento per quanto di ragione dello stesso e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con la condanna di ^(omissis) al pagamento, in favore di ^(omissis), della somma di euro 7.637,71, oltre agli interessi legali su tale somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata fino al saldo, nonché della somma di euro 32.500,00 con gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado del 7/1/2008 al saldo, e con la conferma, nel resto, della sentenza impugnata.

9. Sussistono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni dell'accoglimento del ricorso, per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.


Rigetta il primo e secondo motivo del ricorso, ne accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da (omissis) , e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna (omissis) al pagamento, in favore di (omissis) , della somma di euro 7.637,71, oltre agli interessi legali su tale somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata fino al saldo, nonché della somma di euro 32.500,00 con gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado del 7/1/2008 al saldo; conferma, nel resto, la sentenza di primo grado.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 10/11/2017.


Il Consigliere estensore

Marco Dell'Utri



Il Presidente

Giacomo Travaglio



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 17 DIC 2017

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

